CASSAZIONE.NET

ORIGINALE

21897-09-

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

illecito da circolazione, danno parentale patrimoniale della vedova. L'assicuratore deduce difetto di legittimazione Infondatezza

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICHELE VARRONE - Presidente -

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Rel. Consigliere -

Dott. FULVIO UCCELLA - Consigliere -

Dott. GIANCARLO URBAN - Consigliere -

Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

R.G.N. 22676/2

Cron. 21897

Rep. 6964

Ud. 23/06/2009

PU

SENTENZA

PRENOTAZIONE A DIE

contribut unificat foglio notizie

sul ricorso 22676-2005 proposto da:

[redacted], in persona del legale rappresentante Dott. [redacted] elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 59, presso lo studio dell'avvocato BORDONI GABRIELE, che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso;

2009

1262

- ricorrente -

contro

[redacted], elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso

CASSAZIONE.NET

lo studio dell'avvocato DEL VECCHIO BRUNO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PICCININI ALBERTO, CERRITELLI VALERIO giusta in calce;

- controricorrenti -

nonchè contro

[redacted];

- intimati -

avverso la sentenza n. 625/2005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, Seconda Sezione Civile, emessa il 12/04/2005; depositata il 31/05/2005; R.G.N. 962/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l'Avvocato BRUNO DEL VECCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.NET

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Il giorno 15 settembre 2000 [redacted], mentre percorreva a bordo della propria auto Fiat punto la via Marana nel comune di Budrio, si scontrava con la Opel condotta da [redacted] che proveniva da una via laterale sinistra con segnale di stop, non rispettato. Il [redacted] decedeva.

Con citazione del maggio 2001 gli eredi [redacted] ([redacted] e [redacted]) convenivano dinanzi al Tribunale di Bologna la [redacted] (proprietaria della Opel), [redacted] (conducente) e l'assicuratrice [redacted] e ne chiedevano la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla morte del parente (figlio e fratello). Resisteva la sola assicuratrice contestando il fondamento e l'entità delle pretese; restavano contumaci le altre parti. Nel corso dell'istruttoria l'assicuratrice versava in favore delle parti lese 120 milioni di lire alla madre e 80 milioni al figlio (ud.23 ottobre 2001).

1.Con sentenza del 28 gennaio 2003 il Tribunale di Bologna accertava la esclusiva responsabilità del [redacted] e condannava i convenuti in solido al

CASSAZIONE.NET

risarcimento dei danni patrimoniali e morali (v.amplius in dispositivo).

2.Contro la decisione proponeva appello l'assicuratrice deducendo in compensazione la rendita che l'Inail aveva corrisposto alla vedova; resistevano gli eredi e chiedevano il rigetto del gravame.

La Corte di appello di Bologna con sentenza del 31 maggio 2005 così decideva: rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado.

3.Contro la decisione ricorre la [redacted] assicurazioni (già [redacted]) deducendo unico motivo di ricorso illustrato da memorie, resistono le parti lese con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Deduce l'assicurazione ricorrente nell'unico motivo la "errata interpretazione dell'art.1916 del codice civile in relazione all'art.1223 anche per il travisamento dei presupposti fattuali per la applicazione di tali norme".

La tesi è che la prestazione erogata dall'INAIL alla vedova [redacted], come risultante dalla documentazione in atti e non contestata, ha natura risarcitoria, trattandosi di infortunio in itinere

CASSAZIONE.NET

del lavoratore. L'Inail avendo provveduto a costituire la rendita agisce poi in regresso nei confronti del responsabile civile. Si verifica pertanto una duplicazione del danno e la perdita di legittimazione attiva della parte lesa, competendo il ristoro all'INAIL ai sensi dell'art.1916 del codice civile. Le memorie illustrano ulteriormente tale assunto.

In senso contrario si osserva che la Corte di appello, nel rigettare le censure dello assicuratore, ora riproposte, ha correttamente enunciato il seguente principio, che questa Corte condivide "L'erogazione della rendita INAIL alla vedova del lavoratore infortunato non esclude la risarcibilità del danno patrimoniale parentale da lucro cessante, non potendosi applicare il principio della compensatio lucri cum damno, in considerazione del diverso titolo giustificativo delle erogazioni in questione ". La erogazione della rendita non toglie dunque alcuna legittimazione del parente a richiedere il danno che subisce iure proprio per la perdita, patrimoniale o non patrimoniale, per effetto della morte; e neppure legittima l'assicuratore all'inadempimento delle proprie prestazioni per

. CASSAZIONE.NET

l'illecito in ordine al quale vale la responsabilità civile solidale.

Non sussiste pertanto alcuna duplicazione del danno ai sensi dell'art.1916 del codice civile, che concerne il diritto di surrogazione dell'assicuratore verso il responsabile, e non già il diritto del medesimo di eccepire il pagamento del terzo assicuratore sociale come fatto estintivo o compensativo del proprio debito.

(cfr.Cass 23 giugno 1994 n.11112, Cass.13 febbraio 1993 n 3 e Corte Cost.18 giugno 1979 n.50).

Di nessun rilievo, ai fini della fattispecie in esame, assume la esatta definizione della natura previdenziale o risarcitoria dell'obbligo INAIL che deriva direttamente dalla legge e per fattispecie diversa dall'illecito civile da circolazione in ordine al quale valgono le norme codificate (in sede di illecito civile e di codice delle assicurazioni e prima, di legislazione speciale).

L'assicuratore inoltre aveva l'obbligo di tempestiva informazione dell'ente previdenziale in sede preventiva, previamente accantonando le somme recuperabili da parte dell'ente (Cass. 17 gennaio 1983 n.352) e non risulta che tale adempimento sia stato effettuato.

CASSAZIONE.NET

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell' assicuratore in favore di [redacted] e [redacted], controricorrenti unitariamente costituiti, alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna [redacted] assicurazioni spa a rifondere ai controricorrenti [redacted] e [redacted] la somma di 5200,00 euro di cui euro 5000,00 per onorari, oltre accessori e spese generali come per legge.

Roma 23 giugno 2009.

Il Presidente M.Varrone

Il relatore G.B.Petti.

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 15 OTT. 2009
IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista